

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3115 di lunedì 24 giugno 2013

Sulla contestazione dei carabinieri di violazioni antinfortunistiche

Anche i carabinieri quali organi di polizia giudiziaria possono contestare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E' quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in risposta a una richiesta di annullamento presentata da un DDL. Di G.Porreca.

<u>Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 524 del 8 gennaio 2013 (u. p. 11 dicembre 2012) - Pres. Mannino ? Est. Franco ? P.M. Delehaye - Ric. omissis.</u>

Commento

In questa breve sentenza la Corte di Cassazione con riferimento ad una istanza presentata da un datore di lavoro finalizzata a far annullare la contestazione fatta da parte dei carabinieri per alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro perché ritenuta la contestazione stessa da parte del ricorrente di competenza dell'ispettorato del lavoro e non dei carabinieri, ha avuto modo di mettere in evidenza e precisare che anche i carabinieri, nella loro qualità di organi di polizia giudiziaria, possono procedere a contestare al datore di lavoro le violazioni commesse alle disposizioni di legge poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD073] ?#>

La contestazione, il ricorso e le decisioni della suprema Corte

Il Tribunale ha dichiarato l'amministratore unico di una società colpevole di diverse violazioni alle norme in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro e lo ha condannato alla complessiva pena di euro 6.000,00 di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la propria estraneità rispetto ai fatti contestati ed evidenziando, altresì, una erronea indicazione nel capo di imputazione della data di commissione del reato diversa da quella emergente dagli atti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha confermata la condanna dell'imputato. La stessa infatti, in merito alla data errata della contestazione, dopo aver messo in evidenza che tale osservazione non era stata fatta davanti al giudice di merito e che pertanto non poteva essere esaminata dalla Corte stessa, ha fatto presente che trattandosi di reati permanenti le date della informativa e del verbale di identificazione richiamate dal ricorrente sono irrilevanti e che quand'anche i reati fossero risultati commessi in data diversa comunque non sarebbero stati ancora prescritti.

Per quanto riguarda la estraneità rispetto ai fatti contestati e la ritenuta non competenza dei carabinieri per la contestazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Sez. III ha precisato che l'imputato era stato condannato nella sua qualità di amministratore unico della società e che era irrilevante il soggetto che stava eseguendo i lavori al momento dell'accertamento e che, infine, "è di tutta evidenza che l'accertamento dei reati ben poteva (e doveva) essere compiuto anche dai carabinieri, quali organi di polizia giudiziaria".

Corte di Cassazione - Penale Sezione III - Sentenza n. 524 del 8 gennaio 2013 (u. p. 11 dicembre 2012) - Pres. Mannino ? Est. Franco ? P.M. Delehaye - Ric. omissis. - Anche i carabinieri quali organi di polizia giudiziaria possono contestare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E' quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione in risposta a una richiesta di annullamento presentata da un datore di lavoro.



www.puntosicuro.it